



#FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0  
#industria4.0 #creditodimposta #innovazione

***“Disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0”***

**Anno 2018**

**Finalità**

La misura intende stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.

**Requisiti Soggetto Proponente**

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotto agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito di imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

**Attività Ammissibili**

Sono ammesse le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente, delle competenze nella tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal *Piano Nazionale Impresa 4.0*.

Costituiscono attività ammissibili le attività di formazione riguardanti le seguenti tecnologie:

- Big data e analisi dei dati
- Cloud e fog computing
- Cyber security
- Simulazione e sistemi cyber fisici
- Prototipazione rapida
- Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
- Robotica avanzata e collaborativa
- Interfaccia uomo macchina
- Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- Internet delle cose e delle macchine
- Integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati e che, con apposita dichiarazione del legale rappresentante, sia rilasciata ad ogni partecipante l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.

Per personale dipendente, incluso nelle attività formative, si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o in apprendistato.

Nel caso in cui la formazione fosse erogata da soggetti esterni, essi devono risultare accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia, Università sia pubbliche che private, Fondi Interprofessionali, soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37.

<b>Misura del Credito e Modalità di Fruizione</b>
---

L'agevolazione è concessa in misura pari al 40% delle spese ammesse e nel limite massimo di € 300.000.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.